

N. 1249 /2019 R.G.

**CORTE DI APPELLO di PERUGIA****SEZIONE MINORENNI**

riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:

dott.ssa Claudia Matteini	Presidente
dott.ssa Paola De Lisio	Consigliere
dott.ssa Francesca Altrui	Consigliere rel.
dott.ssa Elisabetta Monini	Comp. priv.
dott. Giovanni Falcolini	Comp. priv.

con l'intervento del P.G. di Perugia dott. Giuliano Mignini

sul reclamo proposto ai sensi dell'art. 739 c.p.c. dall'██████████ N.Q. di Tutrice della minore ██████████ (n. in Nigeria il ██████████.2002), avverso il provvedimento emesso dal Tribunale per i minorenni di Perugia in data 4.11.2019, con il quale è stata disposta il non luogo a provvedere ulteriormente nel procedimento aperto ai sensi dell'art. 19 L. 142/15 e la trasmissione degli atti in archivio;

sentito il P.G. e il Tutore

esaminati gli atti,

rilevato che ██████████ nella qualità di tutore di ██████████ n. in Nigeria impugna il decreto del Tribunale minorenni del 4.11.2019 emesso nell'ambito del procedimento 114/2018 V.G. con il quale il Tribunale ha disposto il non luogo a provvedere ulteriormente nel procedimento aperto ai sensi dell'art. 19 L. 142/15 ("Accoglienza dei minori non accompagnati") e la trasmissione degli atti in archivio, ponendo fine alla possibilità della ██████████ di potersi giovare della normativa relativa all'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati ed in particolare decretandone l'uscita dal percorso attualmente rinominato SIPROIMI (Sistema di protezione per titolari di protezione internazionale e per minori stranieri non accompagnati, già SPRAR); il Tribunale, nel motivare il provvedimento, riteneva più tutelante il progetto, offerto in via amministrativa ex art. 25 R.D. 1404/34, di collocamento della ██████████ in una comunità educativa per minori, sul presupposto che la minore avesse tenuto comportamenti oppositivi nella struttura in cui risiedeva, con allontanamenti non autorizzati e agiti violenti contro altra ospite e degli operatori. Sul punto la reclamante contesta gli addebiti, in quanto le condotte sarebbero state erroneamente valutate, la querela sporta contro ██████████ è stata successivamente rimessa e i fatti posti a fondamento del provvedimento non risultano denunciati da nessuno; fa presente che ben



diverse valutazioni sono state compiute nella CTU disposta dal Tribunale per i minorenni, trasmessa in bozza il 12.10.2019, che individuava la possibilità per la giovane minore straniera non accompagnata (MSNA) rimasta sola al mondo con il figlio di costruire un progetto di lungo sostegno e accompagnamento. Fa presente che è stato reclamato altresì il provvedimento del tribunale emesso nella procedura aperta in via amministrativa ex art. 25 R.D. 1404/34 (proc. Amministrativo n. 53/2019, il reclamo ha assunto in corte il n. r.g. 1219/19) con il quale è stato disposto in via di urgenza il collocamento della minore in una comunità educativa per minori, contestando l'apertura stessa del procedimento per condotta irregolare, in quanto all'epoca era già aperto il procedimento VG 114/18 nell'ambito del quale doveva essere portato avanti il progetto di intervento sulla MSNA

Evidenzia l'inidoneità di una comunità educativa per minori quale luogo di collocamento di una giovane mamma nigeriana che necessita di una struttura più accogliente ove vi siano operatori e figure professionali adeguate che possano gestire la minore nel modo più adeguato tenuto conto del suo precedente vissuto, del particolare momento attuale (madre di un bambino), della sua cultura.

Evidenzia l'interesse ad impugnare della ricorrente, anche se ella si trova attualmente in una struttura di accoglienza di ente locale, in quanto l'accoglienza presso SIPROIMI è funzionale all'integrazione sociale, alla formazione professionale e all'inserimento lavorativo (assenti in altre forme di accoglienza) ed è prevista anche oltre il raggiungimento della maggiore età in caso di titolarità di permesso di soggiorno per protezione internazionale o altri permessi (per cure mediche e protezione sociale) evidenziando che in corso di trattazione la richiesta della minore di riconoscimento della protezione internazionale, mentre con l'attuale forma di accoglienza, al compimento del 18mo anno di età la donna si vedrebbe privata di importante forma di assistenza e supporto con il rischio di divenire vittima di sistemi di sfruttamento.

Rappresenta che in una recentissima pronuncia della Corte di Giustizia (Grande Sezione, 12.11.2019, C-233/18 Haqbin) ha sancito che gli Stati membri non possono infliggere una sanzione consistente nel revocare, neanche temporaneamente, le condizioni materiali di accoglienza del ricorrente soprattutto in considerazione della condizione di MSNA, dovendosi comunque salvaguardare un tenore di vita dignitoso e tenere conto nell'applicazione di sanzioni del principio di proporzionalità con particolare riguardo all'interesse superiore del minore.

Chiede la riunione del presente procedimento con quello rubricato al n. 1219/2019, l'annullamento del provvedimento e che venga, con possibilità di prolungamento delle misure di accoglienza dopo il superamento della maggiore età.

Il P.G. ha concluso come in atti.

Ritiene la Corte che il reclamo debba essere accolto.



Non vi è alcun dubbio che il Sistema di accoglienza dei minori stranieri non accompagnati mediante il percorso attualmente rinominato SIPROIMI (Sistema di protezione per titolari di protezione internazionale e per minori stranieri non accompagnati ex D.L. 4 ottobre 2018, n. 113, convertito in Legge 1 dicembre 2018, n. 132), già SPRAR, in attuazione della previsione di cui all'art. 19 L. 142/15 ("Accoglienza dei minori non accompagnati") rappresenti lo strumento più tutelante ed idoneo per la minore, che è anche madre di un bambino di un anno: essa non si limita alla sola somministrazione di vitto e alloggio, prevedendo in modo complementare anche misure di informazione, accompagnamento, assistenza e orientamento, attraverso la costruzione di percorsi individuali di inserimento socio-economico; garantisce l'accoglimento presso una struttura ove sono presenti operatori e figure professionali (psicologi, mediatori culturali e operatori) che possono gestire la minore nel modo più adeguato tenuto conto della sua particolare situazione, e si avvale di reti locali, con il coinvolgimento di tutti gli attori e gli interlocutori privilegiati per la riuscita delle misure di accoglienza, protezione, integrazione; provvede alla realizzazione di attività di accompagnamento sociale, finalizzate alla conoscenza del territorio e all'effettivo accesso ai servizi locali, fra i quali l'assistenza socio-sanitaria.

L'accoglienza garantita da tale normativa è, inoltre, prevista eventualmente anche per il periodo successivo al raggiungimento della maggiore età, in caso di titolarità di permesso di soggiorno per protezione internazionale o altri tipi di permesso (si rammenta che la [REDACTED] ha presentato istanza di protezione internazionale, la cui valutazione è in corso). Sotto tale profilo, non può condividersi la valutazione fatta all'attualità dal Tribunale per i Minorenni circa l'inopportunità del prolungamento delle misure di accoglienza, che sarà da effettuarsi al momento opportuno e non già ora per allora.

Deve poi escludersi che eventuali condotte della minore, così come descritte nel provvedimento impugnato, che non possono determinare, anche alla luce della giurisprudenza citata dalla reclamante (Corte di Giustizia Grande Sezione, 12.11.2019, C-233/18 Haqbin che ha sancito che gli Stati membri non possono infliggere una sanzione consistente nel revocare, neanche temporaneamente, le condizioni materiali di accoglienza del minore), la revoca del sistema di accoglienza.

Pertanto, il provvedimento impugnato che ha disposto il non luogo a provvedere ulteriormente nel procedimento aperto a garanzia della minore deve essere revocato, dovendosi così riattivare la procedura di accoglienza presso il SIPROIMI in qualità di minore straniera non accompagnata come originariamente disposta.

**P.Q.M.**

In accoglimento del reclamo avanzato nell'interesse di [REDACTED] avverso il provvedimento emesso dal Tribunale per i minorenni di Perugia in data 4.11.2019, revoca il provvedimento.



Manda alla Cancelleria per le comunicazioni.

Così deciso nella Camera di Consiglio del 16.12.2019

**Il Consigliere relatore**

Francesca Altrui  
(firmato digitalmente)

**Il Presidente**

Claudia Matteini  
(firmato digitalmente)

